(N. 42)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1953

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ai fini di semplificare la complessa procedura prevista per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che aveva determinato in varie provincie un considerevole arretrato nei relativi provvedimenti, venne istituita una nuova disciplina in materia, riproducente sostanzialmente quella già prevista dal regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839. L'efficacia di tale decreto legislativo, inizialmente limitata al 31 dicembre 1950, venne poi prorogata al 31 dicembre c. a. con la legge 30 luglio 1951, n. 961, di ratifica del decreto medesimo.

Dall'esame delle situazioni periodiche, anche di recente pervenute dalle Prefetture, relative alla sistemazione delle contabilità in questione, mentre sono emersi i risultati pienamente soddisfacenti conseguiti in molte provincie con l'applicazione della menzionata procedura, è risultato che numerosi conti sono rimasti ancora da sistemare in talune provincie, specialmente in quelle dell'Italia meridionale, dove le distruzioni causate dalla guerra hanno reso particolarmente difficile la relativa compilazione.

Al fine, pertanto, di rendere possibile la definitiva sistemazione dei conti in questione, si appalesa la necessità di una limitata estensione nel tempo delle disposizioni surrichia-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

mate, soluzione questa che risponde, d'altro lato, al concetto informatore del decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, che prevedeva, agli effetti del ripristino del normale procedimento di approvazione dei conti consuntivi degli enti locali, il riordinamento delle disposizioni relative alla materia in oggetto, nonchè la revisione degli organi giurisdizionali speciali e quindi dei Consigli di prefettura.

Poichè, peraltro, l'adozione di un ulteriore provvedimento rivolto direttamente a prorogare la data di scadenza dell'applicazione delle norme del decreto legislativo del 1948 potrebbe costituire motivo di perplessità e non risponderebbe, d'altro lato, ai precisi criteri cui vuole essere informata e nei quali va contenuta l'iniziativa, che è diretta ad evitare possibili pregiudizi alla definizione delle procedure già iniziate per l'approvazione dei conti consuntivi di numerosi enti locali, si postula, in relazione alle suesposte esigenze, l'adozione di un provvedimento legislativo, col quale venga consentito che le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, continuino a trovare applicazione limitatamente ai conti consuntivi delle gestioni fino a tutto l'esercizio fianziario 1952, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1953.

Si soggiunge, sull'argomento, che le disposizioni degli articoli 6 e 7 del menzionato decreto legislativo n. 1372, riferendosi a diverse materie — e cioè la sistemazione dei conti consuntivi distrutti a causa di operazioni belliche o di altri eventi fortuiti e l'estinzione dei mandati di pagamento emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali mediante il versamento da parte dei tesorieri del relativo importo nei conti correnti intestati ai rispettivi creditori — rendono necessario, in relazione alla natura delle esigenze cui sono rivolte, che venga stabilito il loro mantenimento in vigore senza limitazione di tempo; al che provvedono le norme degli articoli 1 e 2 dello schema predisposto. Va, d'altro lato, osservato che non necessitano di proroga le disposizioni dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, limitandosi esse a sancire l'abrogazione di talune norme preesistenti, pur essendo da precisarsi, per una maggiore chiarezza del testo legislativo, che queste ultime norme sono da intendersi non applicabili limitatamente ai conti cui si riferisce il primo comma dell'articolo 3 dello schema in esame, mentre restano ovviamente ferme per i conti degli esercizi successivi al 1952, finchè non intervenga una nuova disciplina normativa della materia.

Alle suesposte finalità e criteri si ispira l'annesso schema di disegno di legge, in ordine al quale hanno espresso parere favorevole le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, a' termini del decreto legislativo 9 febbraio 1939, n. 273.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per i conti consuntivi dei comuni e delle provincie, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendio, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1952 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1954.

Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.